



Federazione Emiliana delle Banche di Credito Cooperativo

Seminario

La delega fiscale

Bologna, 17 dicembre 2014

Giuseppe Molinaro

Dottore commercialista e Revisore legale

Dottore di ricerca in diritto tributario e dell'impresa – Università di Roma «Tor Vergata»

Professore a contratto di diritto tributario diritto tributario comparato – Università degli Studi Internazionali di Roma

Responsabile fiscale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo

La Delega Fiscale/1

Legge n. 23 del 11 marzo 2014 “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014).

La legge definisce i principi e le linee di indirizzo cui dovrà attenersi il Governo nell’adottare i decreti legislativi attuativi nel rispetto della Costituzione, del diritto comunitario, dello Statuto dei diritti del contribuente e di quanto stabilito in materia di federalismo fiscale.

La delega prevede l’emanazione dei decreti attuativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 23/2014 (27 marzo 2014).

Almeno uno dei decreti legislativi deve (doveva) essere adottato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

La Delega Fiscale/2

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, devono essere sottoposti al vaglio delle commissioni parlamentari, che emetteranno parere non vincolante.

I primi interventi hanno riguardato le semplificazioni ed i prossimi dovrebbero riguardare il catasto, l'abuso del diritto e la fiscalità d'impresa.

La delega non contempla una riscrittura complessiva e organica del sistema tributario.

Si tratta, invece, di un intervento di manutenzione straordinaria necessario per ridurre le incertezze interpretative e il rischio fiscale che ne deriva e che costituisce un ostacolo agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa ed, in ultima analisi, alla crescita economica.

La Delega Fiscale/3

Su alcuni temi (es. abuso del diritto, reddito d'impresa, *compliance* fiscale e sistema sanzionatorio), la delega rappresenta un'occasione "storica" per incidere profondamente sul rapporto tra gli operatori economici e l'Amministrazione finanziaria, superando il meccanismo dei controlli ex post e delle attuali procedure di contraddittorio e contenzioso con i conseguenti effetti di moltiplicazione dei costi e di incertezza nei rapporti giuridici, volgendo ad un sistema di collaborazione con i contribuenti.

La Delega Fiscale/4

Art. 1

Comma 1: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale.

Comma 3: Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge è in vigore dal 27 marzo 2014

La delega va attuata entro il 26 marzo 2015

Il primo schema di decreto in via preliminare doveva essere deliberato entro il 27 giugno 2014

La Delega Fiscale/5

Comma 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 ... sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari ... che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di 20 giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessitàqualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di 20 giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

Comma 7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

- 1) Adozione in via preliminare da parte del CDM
- 2) Trasmissione alle Camere (per questo passaggio non è previsto un termine)
- 3) Pareri da rendere entro 30 gg + eventuale proroga di 20 gg
- 4) Revisione del testo da parte del Governo e ritrasmissione alle Camere (per questo passaggio non è previsto un termine)
- 5) Pareri definitivi entro 10 gg
- 6) Adozione definitiva da parte del CDM

Normativa fiscale

Impianto sanzionatorio

La riforma del 1997

D.Lgs. n. 472/1997

disposizioni generali
sulle sanzioni
amministrative in
materia tributaria

*Norme di principio
per l'applicazione
delle specifiche
sanzioni*

D.Lgs. n. 471/1997

sanzioni non penali in
materia di imposte dirette,
IVA e riscossione

D.Lgs. n. 473/1997

revisione delle sanzioni
amministrative in materia di
tributi sugli affari, sulla
produzione e sui consumi
nonché di altri tributi indiretti

- le vecchie sanzioni tributarie non penali (distinte in "pena pecuniaria" e "soprattassa") sono state sostituite dalla "sanzione amministrativa",
- la misura delle sanzioni è stabilita per le singole imposte dalle specifiche norme;
- può essere graduata, tra un minimo e un massimo, come percentuale da applicare all'ammontare del tributo, ovvero prefissata come importo variabile sempre tra un minimo e un massimo.

Normativa fiscale Impianto sanzionatorio

La funzione delle sanzioni in ambito tributario

Sistema tributario basato
sulla collaborazione del
contribuente



Funzione deterrente
della sanzione

Dalla relazione governativa al D.lgs. n. 472:

« ... una disciplina largamente innovativa, centrata sulla adozione di un'unica specie di sanzione cui viene impresso uno stampo schiettamente penalistico. (...). Viene in tal modo eliminato ogni equivoco circa la natura apertamente repressiva ed intimidatoria della risposta amministrativa apprestata dall'ordinamento alla violazione tributaria»

Normativa fiscale Impianto sanzionatorio

I principi di base fissati dal D.lgs. n. 472/1997

- personalità della responsabilità**

- irretroattività**

- favor rei**

- imputabilità**

- «proporzionalità»**

Normativa fiscale Impianto sanzionatorio

I principi di base fissati dal D.lgs. n. 472

Non è espressamente disciplinato il principio di proporzionalità, anche se sottinteso da più di una disposizione:

- non punibilità delle violazioni meramente formali
- distinzione tra violazioni che arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo e quelle che incidono sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta o sul versamento del tributo
- criteri di determinazione delle sanzioni che contemplano la gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, e prevedono la possibilità che la sanzione sia ridotta in situazione eccezionali di manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile.

I principi di base fissati dal D.lgs. n. 472

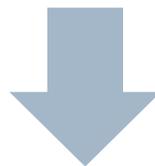
Art. 12: concorso di violazioni e continuazione

A) Cumulo materiale – nel caso di pluralità di violazioni, a ciascuna violazione si applica di regola la relativa sanzione.

B) Cumulo giuridico – tuttavia, si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio a chi:

- con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni;
- con più azioni o omissioni, commette diverse violazioni formali della stessa disposizione;
- anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione dell'imposta.

Quando le violazioni rilevano ai fini di più tributi la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio) è costituita da quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto.



Esempio: dichiarazione infedele

IRES: da una a due volte la maggiore imposta

IRAP: da una a due volte la maggiore imposta

IVA: da una a due volte la differenza

Imposta di registro: dal 100 al 200% la maggiore imposta dovuta

Imposta sostitutiva sui finanziamenti : come imposta di registro

Imposta di bollo (pagata in modo virtuale) : dal 100 al 200% dell'imposta non dichiarata

Ritenute alla fonte (redditi dei dipendenti e collaboratori, ritenute sui redditi di capitale, imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria): da una a due volte le ritenute non versate

Gli effetti del «cumulo»

Esempio: omessa fatturazione di una operazione per un imponibile pari a 10.000 euro

aliquota IVA 22%: imposta 2.200 euro

aliquota IRES 27,5%: imposta 2.750 euro

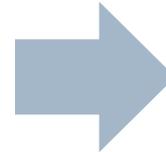
aliquota IRAP base: imposta 390 euro

Violazioni contestabili	Sanzione
Omessa fatturazione Art. 6, comma 1, D.lgs. 471 dal 100 al 200% dell'imposta	Da 2.200 a 4.400 euro
Dichiarazione infedele IVA Art. 5, comma 4, D.lgs. 471 dal 100 al 200% dell'imposta	Da 2.200 a 4.400 euro
Omessa registrazione ai fini IRES Art. 9, comma 1, D.lgs. 471	Da 1.032,00 a 7.746 euro
Dichiarazione infedele IRES Art. 1, comma 2, D.lgs. 471 dal 100 al 200% dell'imposta	Da 2.750,00 a 5.500,00 euro
Dichiarazione infedele IRAP Art. 32, comma 2, D.lgs. 446/97 dal 100 al 200% dell'imposta	Da 390,00 a 780,00 euro

Cumulo materiale: poiché le violazioni rilevano ai fini di più tributi la sanzione base è costituita da quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto

(l'ufficio applica la misura minima delle sanzioni)

- ✓ Sanzione più grave: 2.750 euro (Ires)
- ✓ Aumentata di un quinto: 550 euro
- ✓ = 3.300 euro



Cumulo giuridico: tale sanzione base è quella cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto ai fini del cumulo giuridico

(l'ufficio applica il cumulo con aumento di $\frac{1}{4}$ e non del doppio)

Sanzione base 3.300 + $\frac{1}{4}$ = 4.125 euro

Dal confronto con le sanzioni applicate secondo il cumulo materiale (oltre 9.000 euro) la sanzione calcolata secondo il cumulo giuridico risulta comunque più vantaggiosa per il contribuente

Il confronto con l'estero

	SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE	SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO
Italia	Dal 100 al 200%	30% delle somme non versate, oltre agli interessi
Francia	Dal 10 all'80%	5% delle somme non versate, oltre agli interessi
Germania	In generale non sono previste sanzioni salvo il caso di intenzionalità o di grossolana negligenza	1% al mese
Spagna	Dal 50 al 150%	importo addizionale con misure variabili - nel caso di pagamento successivo all'emissione della cartella di pagamento: 10%
Olanda	Fino al 100%	Interessi
Regno Unito	Fino al 100%	Interessi (per IVA v.d. tavola successiva)
Svezia	Dal 2,5% al 20%	Interessi

Ulteriori spunti di riflessione dal confronto con l'estero Le sanzioni IVA in nei principali paesi esteri UE/extra UE

Tardivo versamento IVA

	Prima violazione	Violazione ripetuta
Australia	interessi	
Austria	interessi	
Canada	Interessi	
Irlanda	interessi	Interessi Aumento delle probabilità di verifica fiscale
UK	2%	aumento progressivo al ripetersi della violazione nell'arco di 12 mesi: 5%, 10% e 15%

Dichiarazione infedele (errori)

	Prima violazione	Violazione ripetuta
Australia	25% / 50%	Ulteriore 20%
Austria		50% alla terza violazione
Canada	Sanzioni solo per negligenza grossolana	
Irlanda	40%	sanzioni aumentate
UK	15%	15%

Dichiarazione infedele comportamento deliberato

	Prima violazione	Violazione ripetuta
Australia	75%	ulteriore 20%
Austria	2%	4%
Canada	25%	
Irlanda	Fino al 100%	
UK	Fino al 100%	

Dichiarazione infedele schemi fraudolenti

	Prima violazione	Violazione ripetuta
Australia	50% (riducibile al 25% in casi "difendibili")	Ulteriore 20%
Austria	Fino al 200% + eventuale detenzione	
Canada	Dal 50 al 200%	
Irlanda	Fino al 100% + eventuale detenzione	
UK	Fino al 100%	

Ulteriori spunti di riflessione dal confronto con l'estero

Il confine tra violazioni colpite da sanzioni amministrative e penali

ITALIA

Dichiarazione fraudolenta

Dichiarazione infedele:
Superamento soglie quantitative

ESTERO

Dichiarazione fraudolenta

Dichiarazione infedele



Italia: sanzioni sproporzionate?

Il confronto con l'estero conferma e rende ancora più evidente la **risposta positiva** a tale interrogativo

L'impianto sanzionatorio italiano diventa un fattore di penalizzazione concorrenziale anche all'interno della stessa Europa, anche rispetto all'unica imposta comunitaria al momento esistente, l'imposta sul valore aggiunto



«Non esistono infatti misure UE che armonizzano il livello delle sanzioni e che disciplinano la loro applicazione nei casi di inadempimento in materia di IVA – queste ultime appartengono alla discrezione degli Stati membri»

Le prospettive: la legge delega per la riforma fiscale

LEGGE 11 marzo 2014 , n. 23

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita



REVISIONE DELLE
SANZIONI

LA GESTIONE DEL
RISCHIO FISCALE

La revisione del sistema sanzionatorio/1

Art. 8 - Revisione del sistema sanzionatorio

Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo:

- la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011;
- l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata;
- la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
- la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;
- l'estensione della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

La revisione del sistema sanzionatorio/2

Art. 8 - Revisione del sistema sanzionatorio

Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

La revisione del sistema sanzionatorio/3

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità.

Deve essere dato rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa: per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie.

Sono inoltre previste:

- una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscali e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

La revisione del sistema sanzionatorio/4

Si dispone inoltre che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

Deve essere anche chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

La revisione del sistema sanzionatorio/5

Più in dettaglio, il comma 1, nel definire i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, oltre alla predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevede:

- la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011;
- l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie (si ricorda, peraltro, che l'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione che comprende la fattispecie dell'elusione).

La revisione del sistema sanzionatorio/6

- l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata;
- la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti;
- l'estensione ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

Il comma 2 intende circoscrivere l'ambito di applicazione del raddoppio dei termini, stabilendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

La gestione del rischio fiscale/1

Art. 6 – Gestione del rischio fiscale, *governance* aziendale, tutoraggio...

Il Governo è delegato ad introdurre norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui sopra, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

La gestione del rischio fiscale/2

L'articolo 6 delega il Governo ad introdurre norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali.

Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

È previsto l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

La gestione del rischio fiscale/3

Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.

Il Governo è delegato, inoltre, ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

In particolare si prevede:

- la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione;
- la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo;
- la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari;
- che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Infine si prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

La gestione del rischio fiscale/4

Gestione del rischio fiscale e tutoraggio per i contribuenti di grandi dimensioni

Per i soggetti di maggiori dimensioni il Governo è delegato a disciplinare sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.

Nella introduzione delle norme relative alla comunicazione e cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria e alla gestione del rischio fiscale, il Governo possa, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

La gestione del rischio fiscale/5

Tutoraggio per i contribuenti di minori dimensioni

E' prevista una delega al Governo per introdurre disposizioni per revisionare ed ampliare il 'tutoraggio' al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati.

La nuova disciplina, inoltre, è volta ad assistere i suddetti soggetti nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

Si stabilisce, inoltre, che a favore dei contribuenti che aderiscono al tutoraggio siano istituite forme premiali consistenti in una riduzione degli adempimenti.

Il tutoraggio può essere definito come il complesso di attività che vengono svolte da parte dell'Agenzia delle entrate a favore dei contribuenti, in rapporto diretto con loro.

Tale servizio gratuito è stato istituito a favore delle imprese che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, previsto dall'art. 13 della legge n. 388 del 2000 (c.d. forfettino).

La gestione del rischio fiscale/6

La rateizzazione dei debiti tributari

Il comma 5 prevede l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

Il Governo nell'attuare tale delega deve:

- a) semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentire al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà; eliminare le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
- c) procedere ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari, anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
- d) rivedere la disciplina sanzionatoria, prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione;
- e) monitorare il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano trasparenza e oggettività.

La gestione del rischio fiscale/7

La rateizzazione dei debiti tributari

Il comma 5 prevede l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

Il Governo nell'attuare tale delega deve:

- a) semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentire al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà; eliminare le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
- c) procedere ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari, anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
- d) rivedere la disciplina sanzionatoria, prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione;
- e) monitorare il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano trasparenza e oggettività.

La gestione del rischio fiscale/8

La revisione degli interpelli

Il comma 6 prevede che il Governo introduca disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, al fine di garantirne una maggiore omogeneità, e in tal modo una migliore tutela giurisdizionale, ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

Grazie per l'attenzione.

Arrivederci !

gmolinaro@federkasse.bcc.it